

**COMUNE DI CERVETERI**  
PROV. DI ROMA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA  
PUBBLICITA' E PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

## ART. 1

### OGGETTO

Le norme che seguono disciplinano l'applicazione nel Comune di Cerveteri dell'imposta di pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei Capi I e II del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, in prosieguo denominato "Decreto 507".

## TITOLO I

### TARIFFE

## ART. 2

### CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Nel territorio di questo Comune la cui popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è di n. 21.070 unità, si applicano, per la determinazione dell'imposta e dei diritti, le tariffe stabilite dal Decreto 507 per i Comuni classificati in classe IV<sup>o</sup> e già analiticamente indicate con deliberazioni n. 22 del 25.02.1994 e n. 23 del 25.02.1994.
2. Le tariffe, qualora non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno, si intendono prorogate per l'anno successivo.

## ART. 3

### DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.
2. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità,

finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

7. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

#### ART. 4

### RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà:

A) per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 17;

B) per manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

C) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

D) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

E) per gli annunci mortuari.

#### ART. 5

### ESENZIONI DAL DIRITTO

1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- A) i manifesti riguardanti le attività istituzionali dell'Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprioterritorio;
- B) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- C) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- D) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- E) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- F) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- G) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## ART. 6

### PUBBLICITA' EFFETTUATA IN SPAZI OD AREE COMUNALI

1. Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata. 2. E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

## TITOLO II

### PUBBLICITA'

## ART. 7

### AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' ORDINARIA

1. La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli artt. 12 e 14 del Decreto 507, la variazione della loro superficie o della qualità della pubblicità, deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed i limiti indicati dal vigente Regolamento edilizio.
2. La dichiarazione obbligatoria prevista dall'art. 8 del Decreto 507 è resa nel modello approntato dal Comune completo degli estremi dell' autorizzazione edilizia e della denominazione e indirizzo del soggetto che vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dal primo comma del presente articolo,

ferma restando la validità della dichiarazione ai fini tributari, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamenti, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo art. 34.

## ART. 8

### AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA' CON VEICOLI E VARIA

1. Le forme pubblicitarie indicate negli artt. 13 e 15 del Decreto 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato, per le forme diverse da quelle economiche il tempo di presentazione della istanza è ridotto a 5 (cinque) giorni.
2. L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.
3. L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica e ambientale.

## ART. 9

### MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del Decreto 507.
2. La norma contenuta nel comma 3 del citato art. 7 non è applicabile quando i mezzi pubblicitari siano bifacciali per i quali le due superfici sono da considerare in modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell'imposta.

## ART. 10

### PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE COMUNALI

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lett. D del 6° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze minime ed i divieti di cui all'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.
2. Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell'art. 51, 1° comma del regolamento approvato con decreto legislativo 16 dicembre 1992 n. 495, l'affissione di manifesti come definiti dall'art. 4 dello stesso regolamento.

nei centri abitati tale affissione è consentita a distanza di almeno due metri del limite della carreggiata e sempre in presenza di marciapiede avente larghezza non minore ai due metri.

## ART. 11

### PUBBLICITA' ENTRO I CENTRI ABITATI

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati come all'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nell'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto legislativo 16 dicembre 1992 n. 495.
2. La distanza minima dal limite della carreggiata è di 3 m.l. E' vietato l'uso sulle strade del centro storico dei segni orizzontali reclamistici.  
Limitatamente alle strade comunali di tipo E) ed F) ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo n. 285/92, è consentita la concessione di deroghe alle distanze minime richiamate nel comma precedente nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e in presenza di ragioni di interesse generale e di ordine tecnico.  
Il provvedimento di autorizzazione in deroga è assunto previo parere vincolante favorevole del comandante dei vigili urbani".
3. E' vietato l'uso sulle strade del centro storico dei segni orizzontali reclamistici.

## ART. 12

### DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SONORA

La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità, limitatamente alla pubblicità relativa ad attività diverse da quelle economiche:

- dal 01./06/ al 15/09/
- dalle ore ..09... alle ore ..13....
- dalle ore ..17... alle ore ..21.....
- dal 16/09/ al 31-/05.
- dalle ore ..0.8.. alle ore 13.....
- dalle ore ...16.. alle ore ..19.....

2. La pubblicità sonora è vietata in qualsiasi ora nelle seguenti vie e piazze:

- P.zza S.Maria - Via Agillina - P.zza Risorgimento - Via Roma e Vie intercluse -

3. E' altresì sempre vietata a distanza minore di 200 metri di ospedali, cliniche, istituti geriatrici e, per le scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.

4. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo dovrà essere tale da non consentire molestia alle persone.

## ART. 13

### **DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE**

La pubblicità che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti storici.

## ART. 14

### **PUBBLICITA' LUMINOSA SU VEICOLI**

La pubblicità luminosa su veicoli, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al Codice della strada approvato con D.P.R. 495/1992.

## TITOLO III

### **PUBBLICHE AFFISSIONI**

## ART. 15

### **SERVIZIO OBBLIGATORIO**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

## ART. 16

### **TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da: quadri in lamiera zincata, con cornici in mezzotondo di ferro verniciato nelle misure adatte per ogni posizione; stendardi in ferro a una o due piantane nelle misure di m. 1 x 1,40; 2 x 2; 2 x 1,40; 1,40 x 2; tralici in ferro palafacciali, con cimase in masonite verniciata, con lo stemma di questo Comune e la scritta in evidenza "servizio pubbliche affissioni".
2. La superficie degli impianti pubblicitari deve raggiungere, entro il secondo anno solare successivo a quello di emanazione del presente regolamento, mq. 900 complessivi, misura rispettosa delle proporzioni e dei minimi indicati dal 3° comma dell'art. 18 del Decreto 507.
3. La superficie totale degli impianti pubblicitari di cui al comma precedente, è da

destinare, per il 75%, alle affissioni di natura commerciale, per il 20%, alle affissioni di natura istituzionale, sociali o prive di rilevanza economica e per il 5% alla attribuzione a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette.

## ART. 17

### CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è redatto in conformità ai seguenti criteri:
- 1) Ogni centro abitato, come definito nell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, esistente nel territorio comunale deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
  - 2) i centri abitati di cui sopra costituiti da non meno di \_\_\_\_\_ cento fabbricati residenziali sono dotati anche di impianti pubblicitari per l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio dell'attività commerciale e, se del caso, di impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.
  - 3) Le dotazioni dei centri abitati di cui ai precedenti nn. \_\_\_\_\_ 1 e 2 diversi dal capoluogo sono fatte in misura proporzionale alle utenze idriche con arrotondamento all'unità inferiore sulla base della superficie minima di cm. 70 x 100, rispettando, per quanto possibile, le percentuali indicate nell'articolo precedente.
  - 4) Le dotazioni del capoluogo sono quelle risultanti dalla \_\_\_\_\_ differenza fra il totale degli impianti previsti e quelli assegnati giusta i punti precedenti così da garantire, nella sommatoria totale, il rispetto delle percentuali previste, da conteggiare considerando soltanto la superficie interna dell'impianto destinata ad essere ricoperta dall'affissione.
  - 5) L'individuazione dell'allocatione di ciascun impianto pubblicitario è fatta in planimetria di scala adeguata che consideri il capoluogo e gli altri centri abitati, indicando con opportuna simbologia:
    - gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali;
    - gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali;
    - gli impianti esistenti destinati all'attribuzione per affissioni dirette;
    - gli impianti da collocare eventualmente entro il \_\_\_\_\_ biennio successivo all'anno di approvazione di questo regolamento per raggiungere il totale complessivo e categoriale delle superfici indicate all'articolo precedente.La simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la destinazione degli impianti di cui trattasi.
  - 6) Nel caso di allargamento dei centri abitati per il realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate le dotazioni di impianti pubblicitari dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale.
  - 7) In ordine agli impianti esistenti, il piano provvede alla individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva.



La rilevazione è accompagnata dai preventivi delle spese necessarie che possono essere eventualmente ripartite in più esercizi a seconda del loro ammontare.

2. Nel caso in cui il servizio sia dato in concessione, provvede alle sostituzioni e manutenzioni straordinarie di cui al punto 7 il concessionario stesso a sue spese, fermo restando che gli impianti nuovi divengono di proprietà del Comune dal loro primo utilizzo.

2. Il piano deve essere corredato da una relazione illustrativa, dotato del preventivo delle spese e dei tempi di realizzo.

#### ART. 18

### FINANZIAMENTO DEL PIANO

1. Il Consiglio comunale nell'approvare il piano può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione, una percentuale del gettito normale del provento dei diritti sulle pubbliche affissioni, in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge ai sensi della norma contenuta nel 5° comma dell'art. 24 del Decreto 507.
2. Nel bilancio preventivo sono evidenziati gli specifici stanziamenti.

#### ART. 19

### TIMBRATURA MANIFESTI

I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Affissioni con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'Ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.

#### ART. 20

### ELENCO DELLE POSIZIONI

Come stabilito dal 3° comma dell'art. 22 del Decreto 507, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa.

Il predetto elenco è recapitato agli utenti a mezzo del servizio postale quando i medesimi, unitamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa anche dell'affrancatura.

#### ART. 21

### MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.

3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente anche via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.

4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.

5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

## ART. 22

### PAGAMENTO DIRETTO

Il pagamento diretto dei diritti sulle pubbliche affissioni è consentito soltanto per le affissioni di annunci mortuari.

Il funzionario responsabile del servizio autorizza con proprio atto scritto il pagamento diretto anche dei diritti riferiti a tutti i tipi di affissione esclusivamente per il periodo in cui si abbia chiusura degli uffici postali per sciopero dichiarato.

## ART. 23

### GESTIONE DEL PAGAMENTO DIRETTO

1. Per il rilascio ai contribuenti delle quietanze relative ai pagamenti diretti, sono usati esclusivamente bollettari previamente vidimati dal Funzionario responsabile del Comune in modo che si abbia anche:

- 1) l'apposizione del bollo comunale su ogni bolletta;
- 2) l'iscrizione del numero progressivo su ciascun bollettario;
- 3) la numerazione progressiva di ogni bolletta (madre e figlia).

2. Le bollette, rilasciate per ogni riscossione, a qualsiasi titolo effettuate, contiene l'indicazione:

- a) del nominativo del contribuente;
- b) della causale del pagamento (durata, dimensione, numero e tipo dei manifesti, ecc.);
- c) della somma pagata, distinta nelle sue componenti;
- d) della firma dell'incaricato della riscossione.

In caso di errore nella compilazione di una bolletta, questa dovrà essere annullata e non asportata o distrutta.

3. Su ciascun bollettario è calcolato il totale delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni.

4. In caso di concessione della gestione del servizio alla riscossione diretta provvede il concessionario e tutti i bollettari usati sono conservati nell'Ufficio, a disposizione del Comune e del personale ispettivo, per l'intera durata della concessione e, al termine della medesima, sono consegnati unitamente a quelli inutilizzati, al Comune che provvederà a custodirli per ulteriori due anni. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia sino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal 4° comma dell'art. 35 del Decreto 507.

## ART. 24

### VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE DIRETTAMENTE

1. Il dipendente incaricato della riscossione diretta versa il totale delle somme riscosse nel conto corrente postale intestato al Comune nel primo giorno feriale successivo.
2. Nel caso di sciopero dei servizi postali il versamento è effettuato al tesoriere comunale.

## ART. 25

### REGISTRI CRONOLOGICI

1. L'Ufficio o, nel caso di concessione, il concessionario, è tenuto ad istituire i seguenti registri:
  - a) registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico di presentazione tutte le dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 8 del Decreto 507, le somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze;
  - b) registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico tutte le richieste di affissione con l'esatta indicazione del richiedente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della durata dell'affissione nonché l'entità delle somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze. In questo registro sono altresì annotate le date delle eventuali comunicazioni fatte ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 22 del decreto 507 e degli eventuali annullamenti della commissione ai sensi dei commi 7° ed 8° dello stesso articolo;
  - c) registro nel quale elencare i bollettari di ricevute a madre e figlia assunti in carico vidimati con l'indicazione del numero progressivo e del numero delle bollette di cui ogni bollettario si compone; in calce a ciascun bollettario esaurito sono indicate la data di esaurimento ed il totale delle somme riscosse con trascrizione delle stesse nel registro entro cinque giorni dalla data dell'ultima ricevuta.
2. Tutti i registri sono numerati e vidimati in ogni pagina dal funzionario responsabile del servizio tributario del Comune prima di essere posti in uso.

## ART. 26

### ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO

1. L'Ufficio Tributi conserva, tenuto in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di tutti i versamenti effettuati alla Tesoreria comunale.
2. Nel caso di gestione concessa ad Azienda municipalizzata o al privato, l'obbligo di cui sopra ricade sul concessionario

## ART. 27

### SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.

Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

## ART. 28

### ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a mezz'ora precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.

Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio.

I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.

Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle Agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti.

Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'Ufficio comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al 9° comma dell'art. 22 del Decreto 507.

## TITOLO IV

### NORME GENERALI

## ART. 29

### RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate per il pagamento dell'imposta di affissione o dei diritti di affissione e non dovute, con apposita istanza da consegnare al Comune entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Qualora l'istanza sia rimessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data della ricevuta postale.

2. Spettano al contribuente gli interessi nella misura del 7 per cento per ogni semestre

compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebitato.

3. Il Comune provvede alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi entro 90 giorni da quello in cui la ricevuto l'istanza.

4. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale, è previsto un apposito stanziamento nella parte "spesa" per far fronte alla restituzione delle somme versate per il pagamento, dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle affissioni, riconosciuto non dovuto e dei relativi interessi.

5. Qualora il servizio sia gestito in concessione provvede alla restituzione il concessionario che accredita al Comune l'ammontare dell'aggio eventualmente percepito sulle somme indebitamente riscosse.

## ART. 30

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Segretario comunale designa con proprio atto un responsabile di qualifica non inferiore alla VIII al quale sono attribuiti per effetto dell'art. 11 del Decreto 507 i poteri di esercizio di ogni attività organizzativa o gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la sottoscrizione delle richieste, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento e rettifica e la disposizione dei rimborsi. Il Segretario provvede altresì a quanto richiesto dal 2° comma dell'art. 35 del Decreto 507.

Il Segretario designa altresì, su proposta del predetto responsabile, un dipendente di qualifica non inferiore alla qualifica VII° appartenente all'ufficio tributi, per la sostituzione del responsabile in caso di sua assenza o impedimento.

Il responsabile di cui al 1° comma redige ogni anno una relazione dettagliata dell'attività svolta dal suo ufficio che deve essere consegnata al Segretario entro il mese di gennaio successivo per essere inoltrata al Sindaco e presentata alla Giunta.

Il responsabile può essere revocato con atto del Segretario e non può esercitare i poteri di cui al 1° comma per oltre un triennio.

## ART. 31

### GESTIONE IN CONCESSIONE

Il Consiglio comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio all'azienda speciale previa modifica del suo statuto ovvero ad uno dei soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 32 del Decreto 507.

La durata della concessione è di quattro anni. Nel caso di gestione in concessione tutte le imputazioni fatte all'Ufficio in questo regolamento devono essere riversate sul concessionario mediante specifica norma del capitolato di concessione ed a lui spettano le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del Decreto 507.

L'Ufficio tributario provvede a vigilare, anche per mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito e, comunque non superiore a 10 giorni. nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rioborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A/R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

\*\*\*\*\*